

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 22 settembre 1999, n. 1144.

### **(Conferma TAR Liguria – II Sezione, 4 novembre 1998, n. 763).**

*L'art. 15, comma 4, della L. 55/1990, che prevede che l'eventuale elezione di un candidato che si trova in una delle condizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo non produce effetti, si applica anche nei casi in cui la condanna è pronunciata tra il primo ed il secondo turno elettorale e comporta l'impossibilità della proclamazione a sindaco di tale candidato.*

*Omissis.*

3. - Tali censure risultano infondate e vanno respinte.

L'art. 15 della legge n. 55 del 1990, nel testo vigente alla data di emanazione degli atti emanati dal Prefetto di ..., dispone al comma 4 che «l'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1» (cioè di coloro che, tra l'altro, hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 314 Cod. pen.) «è nulla».

La nullità comminata dal Legislatore va qualificata come nullità in senso tecnico, nel senso che (non potendo essere proclamato eletto il candidato che si trovi in una delle situazioni previste dal comma 1) non produce effetti il provvedimento di proclamazione o di nomina.

Come ha chiarito questo Consiglio (cfr. IV Sez., 9 ottobre 1991 n. 805), se nel passato (e specie nel vigore del Codice civile del 1865) non si ammetteva che un provvedimento amministrativo fosse nullo (sia a causa delle ambiguità terminologiche relative ai concetti di nullità ed annullabilità del contratto, sia per il principio per il quale un atto, sia pure gravemente viziato, produce effetti fin quando sia sospeso o annullato in sede giurisdizionale), molte leggi speciali hanno sancito la nullità di diritto di provvedimenti, per evitare radicalmente che essi comportino indebiti turbamenti dell'azione amministrativa (ad es., quando una nomina al pubblico impiego non è preceduta dal prescritto concorso: Ap., 29 febbraio 1992 nn. 1 e 2; 5 marzo 1992 nn. 5 e 6).

L'art. 15 comma 4 nel disporre che non produce effetti «l'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 », si riferisce anche ai casi in cui la condanna è pronunciata dopo il primo turno delle operazioni elettorali e prima del ballottaggio (in tal senso dovendosi interpretare il richiamo operato dal Prefetto al comma 4 bis e non al comma 4) e comporta che, malgrado il conseguimento del maggior numero di voti nel ballottaggio, non può essere proclamato eletto il candidato nei cui confronti, dopo il primo turno della votazione, sia pronunciata una sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 314 Cod. pen..

Il Prefetto di ..., con la comunicazione senza numero del 1 dicembre 1997 (trasmessa al Segretario comunale per la sua notifica), non ha emanato un provvedimento di sospensione dalle cariche di Sindaco e di consigliere comunale, ma ha unicamente constatato (in doverosa applicazione dell'art. 15 comma 4) che l'odierno appellante «deve considerarsi sospeso con decorrenza immediata», e cioè che egli non poteva essere proclamato eletto e svolgere le relative funzioni, a causa della sentenza di condanna pronunciata il precedente 27 novembre.

Va pertanto respinta la tesi dell'appellante per la quale il Prefetto avrebbe dovuto seguire il procedimento previsto dall'art. 15 comma 4 ter: tale comma si riferisce ai «provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 4 bis», cioè ai casi in cui «alcuna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene dopo l'elezione o la nomina», mentre nel caso di specie si è reso applicabile il comma 4, in quanto la condanna è stata pronunciata prima del ballottaggio nel quale l'appellante è risultato il più votato.

*Omissis.*